IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Pierluigi MARQUIS

IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 giugno 2017

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Pierluigi MARQUIS

e gli Assessori

Laurent VIERIN - Vice-Presidente
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN
Claudio RESTANO
Fabrizio ROSCIO

Si fa menzione che l'Assessore Stefano BORRELLO è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

860 OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, A COMPENSAZIONE DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER GLI ANNI 2015 E 2016 E A DECORRERE DALL'ANNO 2017.

Il Presidente della Regione, Pierluigi Marquis, richiama l'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 360 (*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF*, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) che ha previsto la possibilità per i Comuni di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1999, una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Precisa che tale addizionale è strettamente correlata all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): infatti, essa è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF ed è determinata applicando al reddito complessivo considerato ai fini dell'IRPEF l'aliquota stabilita dai Comuni.

Evidenzia che i Comuni hanno subito, negli anni 2011 e successivi, delle minori entrate da tale addizionale conseguenti ad alcune modifiche della disciplina dell'IRPEF e in particolare correlate:

- all'articolo 1, commi 10, 11, 13 e 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*), che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative tra l'altro a detrazioni per canoni di locazione e per carichi di famiglia;
- all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (*Legge di stabilità 2011*), che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2011 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro che prevedono l'assoggettamento a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali di alcune somme erogate ai lavoratori dipendenti;
- all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per l'anno 2012 l'assoggettamento a una tassazione agevolata delle somme erogate, nell'ambito della contrattazione aziendale, ai lavoratori dipendenti, correlate a incrementi di produttività;
- all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*) che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione, relativo ai contratti aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Sottolinea che, contestualmente all'attribuzione dei succitati benefici fiscali che hanno ridotto la base di riferimento utile anche ai fini del tributo comunale, lo Stato ha previsto corrispondenti risorse per rimborsare i Comuni delle minori entrate e ha stanziato la somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Richiama, a tale proposito, il decreto 10 dicembre 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - con il quale sono stati determinati i criteri di ripartizione delle risorse da assegnare ai Comuni, quale rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge e all'istituzione della cedolare secca, stabilendo che il riparto è effettuato tra i Comuni in relazione al gettito dell'addizionale comunale IRPEF desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l'ultimo anno di imposta disponibile.

Rileva che tali trasferimenti spettano anche ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1829 in data 19 dicembre 2014 a oggetto: "Definizione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti finanziari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014. Introito di somma e impegno di spesa.", con la quale è stato definito il criterio di ripartizione dei trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, spettanti ai Comuni valdostani nell'anno 2014 in relazione alle disposizioni sopra richiamate.

Evidenzia che la Struttura enti locali ha reso noto che:

- nel mese di dicembre 2015, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta dei trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF spettanti ai Comuni valdostani per l'anno 2015 (accertamenti n. 9750/2015 per euro 11.500,20 e n. 9751/2015 per euro 28.563,92);
- tra i Comuni beneficiari risultava un Comune che aveva disapplicato il tributo a partire dall'anno di imposta 2014 e non erano presenti invece altri Comuni che successivamente lo avevano istituito;
- la succitata Struttura, con e-mail del 24 marzo 2016, aveva richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) chiarimenti circa la distribuzione dei rimborsi;
- il MEF, con e-mail del 30 dicembre 2016 in risposta alla richiesta di chiarimento da parte della medesima Struttura, ha precisato che la distribuzione tra i Comuni dei rimborsi tiene conto dell'intesa siglata in Conferenza Stato città e autonomie locali nella seduta del 29 novembre 2012 e di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 10 dicembre 2012 ed è determinata sulla base dei dati di gettito dell'anno 2010, vale a dire dell'ultimo anno di imposta in relazione al quale si dispone dei dati relativi ai Comuni che hanno effettivamente subito una perdita di gettito dall'istituzione della nuova imposta sostitutiva, introdotta a decorrere dall'anno 2011 con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).
 - Il medesimo Ministero ha chiarito che il contributo in oggetto ha la funzione di garantire l'invarianza di effetti finanziari rispetto alla situazione vigente al momento dell'introduzione della stessa cedolare secca relativamente ai Comuni che hanno effettivamente subito in tale momento una perdita di gettito; pertanto, non è previsto un recupero del contributo erogato nel caso in cui i Comuni abbiano successivamente variato (in senso agevolativo) la normativa comunale in materia di addizionale, così come non è prevista una integrazione dello stesso per i Comuni che abbiano introdotto o maggiorato la propria addizionale comunale IRPEF successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di cedolare secca;
- nel frattempo, nel mese di novembre 2016, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta dei trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF spettanti ai Comuni valdostani per l'anno 2016 (accertamenti n. 13446/2016 per euro 21.962,90 e n. 13447/2016 per euro 28.337,76).

Sottolinea che i trasferimenti compensativi liquidati per gli anni 2015 e 2016 ammontano a complessivi euro 90.364,78 e che gli stessi, sulla base degli importi trasmessi via posta elettronica dal Ministero dell'Interno, risultano ripartiti come segue:

		anno 2015	anno 2016
Comune di Aosta	Cedolare secca	euro 27.651,45	euro 27.432,52
	Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge	euro 11.132,83	euro 21.261.30
	Totale	euro 38.784,28	euro 48.693,82
Comune di Donnas	Cedolare secca	euro 912,47	euro 905,24
	Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge	euro 367,37	euro 701,60
	Totale	euro 1.279,84	euro 1.606,84

Precisa, altresì, che la Struttura enti locali:

- con provvedimento dirigenziale n. 5360 in data 29 dicembre 2015 ad oggetto: "Trasferimenti finanziari assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni quali trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF ANNO 2015 Introito di somma e impegno di spesa" ha provveduto ad introitare ed impegnare le somme relative al trasferimento 2015 versate dal Ministero dell'interno, al fine del loro mantenimento a residuo passivo, in attesa di definire i criteri di riparto con successiva deliberazione (impegno n. 8175/2015);
- con provvedimento dirigenziale n. 6269 in data 13 dicembre 2016 ad oggetto: "Trasferimenti finanziari assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni quali trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF ANNO 2016 Introito di somma e impegno di spesa" ha provveduto ad introitare ed impegnare le somme relative al trasferimento 2016 versate dal Ministero dell'interno, al fine del loro mantenimento a residuo passivo, in attesa di definire i criteri di riparto con successiva deliberazione (impegno n. 14588/2016).

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e successive modificazioni e in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnatele agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni e ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con e-mail del 30 dicembre 2016, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni di Aosta e di Donnas per un totale di

euro 90.364,78, di cui euro 40.064,12 per l'anno 2015 ed euro 50.300,66 per l'anno 2016, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Rileva, inoltre, che tale criterio di ripartizione può essere confermato anche per le erogazioni da effettuare a decorrere dall'anno 2017.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022106 "Trasferimenti correnti dallo Stato compensativi delle minori entrate relative all'addizionale comunale IRPEF" nell'ambito del titolo 2 "Trasferimenti correnti", della tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" e della categoria 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali";
- per la parte spesa, il capitolo U0022199 "Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato compensativi delle minori entrate relative all'addizionale comunale IRPEF" nell'ambito della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", del programma 18.001 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del titolo 1 "Spese correnti" e del macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti".

sui quali non sono ancora stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Evidenzia, pertanto, che le necessarie variazioni di bilancio saranno effettuate a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti e che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Pierluigi Marquis, e su sua proposta;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 20 giugno 2017 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 in data 28 aprile 2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le somme assegnate dallo Stato, spettanti per gli anni 2015 e 2016, quali trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge e all'introduzione della cedolare secca, per un importo complessivo di euro 90.364,78, di cui euro 40.064,12 per l'anno 2015 ed euro 50.300,66 per l'anno 2016, siano liquidate ai

Comuni e siano ripartite tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato di seguito indicati:

		anno 2015	anno 2016
Comune di Aosta	Cedolare secca	euro 27.651,45	euro 27.432,52
	Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge	euro 11.132,83	euro 21.261.30
	Totale	euro 38.784,28	euro 48.693,82
Comune di Donnas	Cedolare secca	euro 912,47	euro 905,24
	Modifiche al TUIR e altre fattispecie di legge	euro 367,37	euro 701,60
	Totale	euro 1.279,84	euro 1.606,84

- 2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 trova copertura sugli impegni n. 8175/2015 e n. 14588/2016 assunti rispettivamente con i provvedimenti dirigenziali n. 5360 in data 29 dicembre 2015 e n. 6269 in data 13 dicembre 2016;
- 3. di stabilire, altresì, che, a decorrere dall'anno 2017, le somme che saranno assegnate dallo Stato quali trasferimenti compensativi delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge e all'introduzione della cedolare secca saranno trasferite ai Comuni interessati e saranno ripartite tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato:
- 4. di rimandare ad apposita variazione di bilancio lo stanziamento delle risorse nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 esercizio finanziario 2017 sul capitolo E0022106 "Trasferimenti correnti dallo Stato compensativi delle minori entrate relative all'addizionale comunale IRPEF" nell'ambito del titolo 2 "Trasferimenti correnti", della tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" e della categoria 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali", a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti;
- 5. di rimandare ad apposita variazione di bilancio lo stanziamento delle risorse nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 esercizio finanziario 2017 sul capitolo U0022199 "Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato compensativi delle minori entrate relative all'addizionale comunale IRPEF" nell'ambito della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", del programma 18.001 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del titolo 1 "Spese correnti" e del macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti", a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle somme spettanti;
- 6. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa di cui al precedente punto 3.